

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1475

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COMBA

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione delle commissioni mediche per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio

*Presentata il 12 ottobre 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — All'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1953, n. 337, e poi confermato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, « è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio ».

Presupposto indispensabile affinché possa svolgere al meglio e in maniera esaustiva i compiti assegnati dalla legge è che l'UNMS disponga di un'adeguata rappresentanza presso gli organi medico-legali deputati all'accertamento delle infermità da causa di servizio e degli istituti a essa collegati: le Commissioni mediche interforze previste

dall'articolo 192 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché le commissioni mediche dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

A tal proposito, giova sottolineare che quanto auspicato è da tempo previsto in favore di analoghe associazioni quali l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, e in particolar modo dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro che è presente, con un proprio rappresentante, nei vari comitati consultivi pro-

vinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Da ultimo va considerato che la presente proposta di legge non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 25 giugno 1981, ha più volte affermato che «vi è violazione del principio di eguaglianza quando di fronte a situazioni obiettivamente omogenee si ha una disciplina giuridica differenziata, determinando discriminazioni arbitrarie e ingiustificate».

La presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, intende dunque sanare l'evidente sperequazione tutt'ora in atto, consentendo all'UNMS di poter svolgere al meglio i previsti compiti di rappresentanza e tutela di tutti coloro che hanno sacrificato al bene comune la propria integrità fisica.

In particolare, il comma 1 dispone l'integrazione della composizione delle Commissioni mediche interforze e delle commissioni mediche di verifica dell'INPS con un medico legale designato dall'UNMS.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Le Commissioni mediche interforze previste dall'articolo 192 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché le commissioni mediche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono integrate da un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) di cui alla legge 13 aprile 1953, n. 337. La mancata partecipazione del medico designato dall'UNMS ai lavori delle commissioni di cui al primo periodo non impedisce, in alcun caso, di procedere alla visita medica e alla definizione del relativo processo verbale.



\*19PDL0056410\*